

Comune di Peio

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 7 del 29.04.2025

OGGETTO: Parere inerente la **revisione** infra periodo annualità 2025 del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 del Gestore. Verbale di validazione PEF.

In rappresentanza del Comune di Peio, in sostituzione dell'Ente Territoriale Competente, con deliberazione della giunta comunale del 19 marzo 2024 n. 47, esecutiva ai sensi di legge, è stata incaricata la Rag. Commercialista Valorzi Sonia in qualità di Revisore dei conti del Comune di Peio, assistita dal Signor Fabrizio Tonazzi funzionario responsabile dell'Ufficio tributi del comune di Peio, per validazione del PEF 2024-2025 del gestore.

Premesso che

- che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA), con la Deliberazione 363/2021/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF;
- che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- che il nuovo metodo, contenuto nella deliberazione 363/2021/R/RIF (per il secondo periodo regolatorio 2022-2025) ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni del Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;
- che le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2022-2025, i criteri per i costi riconosciuti e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale;
- che le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;
- che con la deliberazione ARERA NR. 389 del 03.08.2023 sono state definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario MTR-2 (Deliberazione 363/2021/R/RIF) e adeguando anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con

la sentenza nr. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, in tal modo garantendo l'affidabilità del nuovo quadro regolatorio.

- che come indicato dall'Autorità all'articolo 8.5 della Deliberazione 363/2021/R/RIF e smi, "al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa [...]".
- il Comune di Peio riveste il ruolo di ETC con un'evidente criticità rispetto al requisito di terziarietà richiesto per la validazione del PEF, non essendoci una specifica struttura o unità organizzativa distinta rispetto a quella che assolve le funzioni gestionali del servizio. Per superare tale criticità è stato affidato al sottoscritto Revisore il compito di validare il documento

Considerato che

- entro il 30 aprile 2025 i Comuni devono deliberare l'approvazione delle tariffe per l'anno in corso sulla base del Piano Finanziario in vigore per la medesima annualità. Il termine è previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- Attualmente è vigente il Piano Finanziario 2024-2025 adottato con delibera di Giunta comunale nr. 75 del 23 aprile 2024;
- L'elaborazione del PEF 2024 e 2025 è stata effettuata considerando che per lo svolgimento del servizio presso i centri di raccolta, l'Ente gestore si avvaleva anche di personale messo a disposizione dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale (SOVA) della Provincia autonoma di Trento (PAT) il cui costo era sostenuto per l'80% dalla PAT e per il 20% dall'Ente gestore.
- dal 2025, non potendo più gestire il servizio dei centri di raccolta con il personale in convenzione e finanziato dalla PAT, è stato necessario affidare il servizio tramite appalto il cui costo complessivo annuo è pari a €. 358.635,57;
- Il PEF 2024-2025 relativo all'annualità 2025 validato in fase di aggiornamento biennale faceva riferimento alle fonti contabili obbligatorie dell'anno 2022 in quanto al momento della predisposizione tariffaria le fonti contabili dell'anno 2023 non erano disponibili.
- Per la formulazione del PEF 2024-2025 i costi iscritti a bilancio dell'Ente gestore, relativamente ai costi del personale impiegato presso i centri di raccolta, considerano esclusivamente quanto effettivamente sostenuto escludendo quindi la parte di costi del personale coperta fino al 2025 dalla PAT nel 2022, erano pari a 87.062,97 €, nel bilancio 2023 l'importo sostenuto dal gestore è pari € 83.873,87;
- ai sensi dell'art. 7 c. 5 del MTR-2, i costi riconosciuti riferiti alle fonti contabili obbligatorie

2023 sono adeguati con il tasso di inflazione programmata per l'anno 2025 determinando un costo di 91.254,77 €;

- il costo 2023 rivalutato di € 91.254,77 non risulta sufficiente a coprire i costi del personale impiegato nel 2025 presso i centri di raccolta che sarà pari a 358.635,57 €, determinando un maggior costo di € 267.380,80. Tale maggior costo è pari complessivamente a oltre l'8% delle entrate tariffarie validate in fase di aggiornamento PEF 2024-2025;
- l'incremento dei costi conseguenti alla modifica delle modalità di gestione del servizio stesso, determina la necessità dell'aggiornamento infra periodo per l'annualità 2025, in quanto nel PEF 2024-2025 vigente, l'entrata prevista per l'esercizio 2025 al rigo O91 pari a euro 371.474, non è sufficiente a coprire tutti i costi che sosterrà l'Ente Gestore nel 2025.

Considerato in particolare:

- l'articolo 8.5 della Deliberazione 363/2021/R/RIF e smi, recita "al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa [...]".
- secondo quanto previsto dall'art. 7.3 della deliberazione 363/2021/R/rif aggiornata, l'Ente territorialmente competente, ha acquisito il PEF "grezzo" proposto dal gestore costituito dalla seguente documentazione predisposta secondo le indicazioni dell'Autorità pro tempore valide:
 - il PEF c.d. "grezzo" relativo alla gestione secondo lo schema tipo, compilato per le parti di propria competenza;
 - la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo;
 - la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.
- che la procedura di validazione consiste nella verifica di completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Tenuto conto che

- la validazione consiste nel verificare la veridicità del PEF e la sua conformità rispetto alla regolazione ossia che i dati di origine contabili presenti nel PEF provengano effettivamente da fonti contabili obbligatorie e che siano stati determinati nel rispetto dei principi stabiliti

dalla regolazione, con particolare riferimento ai principi di pertinenza, ricorrenza ed ammissibilità.

- che la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alle elaborazioni del/i PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- che il Comune ha ritenuto opportuno avvalersi di un soggetto esterno per la funzione di validazione della revisione biennale del PEF – aggiornamento annualità 2024-2025 ed eventuali revisioni effettuate al verificarsi delle situazioni indicate dalla normativa;
- il Comune di Peio, che svolge il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte dell'Ente gestore "Comunità della Val di Sole" in data 08/04/2025 prot. nr. G419/RFG419-08/04/2025-0002920/A, il PEF 2024-2025 – revisione infra periodo annualità 2025 secondo lo schema tipo predisposto da ARERA, la relativa Relazione accompagnatoria e la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati trasmessi;

Considerato inoltre,

- che l'art. 28 dell'MTR-2 specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:
 - la coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili della Comunità;
 - il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.
- che "con comunicato di data 28.02.2021 l'Autorità ha reso disponibile un tool di calcolo elaborato nell'ambito delle attività volte alla definizione delle modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti secondo schemi tipizzati e non modificabili, secondo quanto previsto dall'art. 2 delle deliberazione 363/2021 /R/RIF.
- che l'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi, per la revisione infra periodo annualità 2025, del PEF 2024-2025, elaborati con riferimento alle fonti contabili obbligatorie del 2023, a cui è stato applicato, come previsto dal MTR, l'adeguamento inflattivo di cui all'art. 7 dell'allegato A del MTR-2.
- che ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b), del D.,Lgs 267/2000, il Revisore dei Conti esprime pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria;

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Revisore ha analizzato i dati forniti per la validazione nonché verificato gli ulteriori elementi richiesti quali analisi dei singoli costi, la destinazione di specifiche poste nonché le situazioni inerenti ai cespiti e agli accantonamenti.

Preso atto che

come previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF, il Comune di Peio:

- con propria deliberazione numero 14 del 27 aprile 2022 ha provveduto a validare ed approvare il Piano Economico Finanziario quadriennale 2022-2025 secondo quanto previsto dalla deliberazione di ARERA 03/08/2021 n. 363/2021/R/rif;
- con deliberazione n. 75 di data 23 aprile 2024 la Giunta comunale ha validato l'aggiornamento biennale del piano economico finanziario 2024-2025 ed approvato la tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti relativa all'anno 2024.
- preso atto dell'esigenza di sottoporre all'attenzione dell'Autorità l'istanza di aggiornamento annualità 2025 derivante dal significativo incremento dei costi di gestione del servizio presso i Centri di raccolta;
- appurato che le motivazioni relative all'istanza di revisione infra periodo sono contenute nella relazione di accompagnamento del gestore;
- la relazione di accompagnamento rispetta i contenuti minimi indicati dal metodo;
- non risultano attività esterne al servizio integrato di gestione;

Vista la bozza di delibera da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta Comunale avente ad oggetto "Validazione ed approvazione della Revisione infra periodo annualità 2025 del PEF 2024-2025 ed approvazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti relativa all'anno 2025".

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi:

- dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Considerato che:

Rispetto all'Ente che ha elaborato il PEF il sottoscritto Revisore dei conti del Comune Peio risulta, secondo le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, e quindi qualificabile come soggetto terzo.

Acquisiti:

Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio.

Valida ed attesta

per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, il piano economico 2024-2025 revisione infra periodo annualità 2025 ex art. 8.5 deliberazione 363/2021/R/Rif, del Comune di Peio e disposto in atti del Comune, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione dei piani economici finanziari.

Inoltre

esprime parere favorevole

all'approvazione della revisione infra periodo annualità 2025 del Piano Economico Finanziario 2024-2025 secondo quanto previsto dall'art 8.5 della deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/Rif di data 03/08/2021 - da parte della Giunta Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rumo -Peio, 29 aprile 2025

Il Revisore dei Conti del comune

(Valorzi Sonia)